



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 5 DEL 14/02/2019**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) . CONFERMA DELLE ALIQUITE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di febbraio alle ore diciotto e trenta nella apposita sala del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Partecipa Il Segretario Comunale CASAGRANDE dott. Alessandro

Fatto l'appello nominale risultano n. 7 presenti e riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MONCHIETTO PAOLO - Presidente	Sì
2	GENNARO MAURO - Vice Sindaco	Sì
3	BIGLIA MASSIMO - Consigliere	No
4	GIOLITO DAVIDE - Consigliere	Sì
5	UBERTELLO ROMANO - Consigliere	Sì
6	TARDITI SARA - Consigliere	Sì
7	DE PALMA GIANLUCA - Consigliere	No
8	ALEMANNI LORIS - Consigliere	Sì
9	IARETTI MASSIMO - Consigliere	Sì
10	MILANO LORENZA - Consigliere	No
11	BARGERIO ALICE - Consigliere	No
	TOTALE PRESENTI	7
	TOTALE ASSENTI	4

con l'intervento e l'opera del Sig. **CASAGRANDE dott. Alessandro - SEGRETARIO**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

MONCHIETTO PAOLO - Sindaco

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2014 con la quale si è approvato il REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) nelle sue componenti IMU-TASI-TARI;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICHIAMATO il Decreto 7 dicembre 2018, (pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) che prevede il rinvio al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019, con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1 comma 14 ha disposto con decorrenza 1 gennaio 2016 l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali in particolare il comma 14 punti a) e b) prevede :

“ 14 All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 :

- a) al comma 639 , le parole : “ a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile “ sono sostituite dalle seguenti : “ a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile . escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 “ ;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente :
- c) “ 669 . Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo

di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 “;

DATO atto che con il comma 14 predetto è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/ 9 ;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 sul fronte della fiscalità locale la quale sblocca l'aumento dei tributi locali ;

CONSIDERATO che, questa amministrazione non intende aumentare per l'anno 2019 i tributi locali.

CONSIDERATO che nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICHIAMATO l'art 59 del Regolamento IUC/TASI approvato con deliberazione CC n. 12 del 30/07/2014 che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 5.400,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione mezzi comunali)	€ 12.100,00
Sgombero neve	€ 1.500,00
Lotta alle zanzare	€ 800,00
Canile	€ 700,00
cimitero	€ 2.300,00

Quota socio assistenziale	€ 4.750,00
<i>TOTALE</i>	€ 27.550,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta, richiesti ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota ordinaria per altri immobili (sia altri fabbricati che abitazione e pertinenze) ad eccezione di aree edificabili e fabbricati rurali strumentali all'agricoltura ad esclusione dei casi previsti dall'art. 1 comma 14 della legge 28/12/2015 n. 208 come in premessa indicato	1,50 per mille
Aliquota per aree edificabili	Zero
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- 2) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 3) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 5) di procedere all'inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art.13-bis del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014.

- 6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- 7) **STANTE** l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, di dichiarare con votazione favorevole, separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere contabile	Favorevole	14/02/2019	MONCHIETTO PAOLO
Parere tecnico	Favorevole	14/02/2019	RANALLI FIORE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
MONCHIETTO PAOLO

Il Segretario Comunale
CASAGRANDE DOTT. ALESSANDRO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 02/03/2019
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
CASAGRANDE DOTT. ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-feb-2019

Il Segretario Comunale
CASAGRANDE DR.ALESSANDRO
